Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 10 giugno 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

gazioni sorteggiate il 25 marzo 1977. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6% - 1959-1984 » sorteggiate il 19 maggio 1977. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% - 1962-1980 » sorteggiate il 19 maggio 1977. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50% - 1961-1986 » sorteggiate il 19 maggio 1977. — **A.G.A.R. - Azienda gestione alberghi ristoranti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1977. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1977. — **Pierrel, società per azioni, per conto dell'incorporata Cortex Chemil, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1977. — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1977. — **Lancia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % - 1968-83 » non ancora presentate per il rimborso alla data del 1° aprile 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % - 1969-84 » non ancora presentate per il rimborso alla data del 1° aprile 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 6 % - 1965-80 » non ancora presentate per il rimborso alla data del 15 aprile 1977. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1970-85 » non ancora presentate per il rimborso alla data del 1° aprile 1977. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Duino-Aurisina (Trieste):** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1977.

Inclusione del comune di Sauris nell'elenco dei comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del settembre 1976, determinato ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO, PER LE FINANZE E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, recante interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

Ritenuta la necessità di integrare la elencazione dei comuni di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 1976, con il comune di Sauris della provincia di Udine, che ha subito anni a causa degli eventi sismici;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il commissario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, ai comuni indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 1976 è aggiunto il comune di Sauris della provincia di Udine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 42

(6289)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1975, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1976, di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia », e aventi come soggetti una fontana del Veneto, una fontana della Liguria e una fontana delle Puglie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1397 del 15 dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 170, tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la fontana di Madonna Verona a Verona, la fontana di palazzo Doria a Genova e la fontana Antica di Gallipoli.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura 13 1/4 × 14; foglio: 50 esemplari; policromia, ottenuta con quattro colori offset ed uno calcografico.

Le vedute sono racchiuse entro una cornice, identica per tutti i soggetti, di stile composito, che si adegua alle differenti architetture delle fontane sopra citate.

La cornice delimita uno spazio in cui, oltre alla rappresentazione della fontana, trova posto, in alto, il nome della città ove essa è collocata.

In una targa posta alla base della stessa cornice è inserito il nome della fontana.

Leggende comuni ai tre soggetti sono: in alto, a sinistra della cornice, la lettera « L » ed a destra il valore « 170 »; in basso, tra due volute della cornice, la parola « ITALIA ».

Tutte le leggende sono in nero ed in carattere romano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesòro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 106

(5886)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dello art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35 % (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la nuova disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Vista la delibera del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha dato parere favorevole sulla misura del tasso di riferimento da applicare alle operazioni effettuate in base al cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il proprio decreto n. 199213 del 19 marzo 1977, col quale è stato fissato nella misura del 15,95 % annuo il predetto tasso;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere anche sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,95 % annuo e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il ricavo delle obbligazioni già assunto e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per il ricavo delle obbligazioni già assunto e per le singole operazioni da effettuare con fondi rivenienti da obbligazioni collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 12 giugno 1976, si applica il tasso di riferimento all'epoca vigente.

Art. 2.

Il contribuito di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17

(6291)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali meridionali, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75, e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (legge 26 giugno 1965, n. 717);

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico sopra citato;

Visto in particolare l'art. 10 della cennata legge numero 853, che al tredicesimo comma, prevede che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che il tasso d'interesse praticato alle piccole e medie industrie sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie;

Visto il proprio decreto n. 337469 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 141, con il quale è stato determinato il tasso annuo di interesse, per i finanziamenti alle imprese industriali di cui al citato art. 10 della legge n. 853, nelle seguenti misure:

per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire: 5,50 per cento;

per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire: 8,25 per cento;

Visto il proprio decreto n. 199552 del 12 aprile 1977, con il quale, in relazione all'evoluzione del mercato monetario e finanziario, viene stabilito il nuovo tasso di riferimento che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a praticare ai fini della concessione del contributo negli interessi sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti di mutuo;

Ritenuto che a seguito di tale mutata situazione occorre rideterminare anche i predetti tassi agevolati elevandoli, rispettivamente, dal 5,50% al 5,90% e dall'8,25% all'8,85 per cento;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti alle imprese industriali concessi ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e della legge 26 giugno 1965, n. 717, è così determinato:

5,90% per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire;

8,85% per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

I tassi predetti si applicano alle operazioni perfezionate con la stipula dei relativi contratti di mutuo successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 15

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali, ai sensi dell'art. 18, terzo e quinto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale: *a*) al terzo comma dispone che per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle leggi precedenti, ivi compresa la legge 26 giugno 1965, n. 717 e la legge 6 ottobre 1971, n. 853, sopra citata, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento a quelli che saranno all'uopo fissati con decreto del Ministro per il tesoro; *b*) al quinto comma dispone che per le iniziative industriali in corso di realizzazione, per le quali sia presentata domanda di adeguamento del parere di conformità per variazioni di spesa si applicano le disposizioni del citato terzo comma;

Visto il proprio decreto del 14 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 197, con il quale sono stati fissati nelle misure del 5,50 % e dell'8,25 %, a seconda dell'ammontare dell'investimento, i tassi agevolati di cui al citato art. 18, terzo comma, della legge n. 183;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto ad elevare dal 5,50 % al 5,90 % e dall'8,25 % all'8,85 % i tassi agevolati d'interesse in atto vigenti per le analoghe iniziative industriali da realizzare nel Mezzogiorno, ma non contemplate al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 183;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad analogo aumento dei tassi agevolati per le operazioni di cui al ripetuto art. 18, terzo comma, della legge n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, il tasso agevolato annuo di interesse per i finanziamenti relativi alle iniziative industriali ivi previste è fissato nelle misure seguenti:

5,90 % per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi fino a 5 miliardi di lire;

8,85 % per i finanziamenti alle altre imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

Art. 2.

Per le iniziative di cui al precedente art. 1, per le quali è già intervenuto il relativo contratto di finanziamento, resta confermato il tasso agevolato d'interesse all'epoca preso a base per la determinazione del contributo negli interessi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 16

(6293)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Basilea (Svizzera).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1975, n. 835, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1976, con il quale, a decorrere dalla data della pubblicazione stessa, viene disposta la soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Baden (Svizzera) e la contemporanea istituzione di un consolato di 1ª categoria nella medesima località con la seguente circoscrizione territoriale: il Cantone dell'Argovia;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Basilea (Svizzera) è modificata come segue: i Cantoni di Basilea città, Basilea campagna e Soletta.

Il presente decreto decorre dal 9 febbraio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: FORLANI

(6186)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1977, concernente la determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro

di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma sedicesimo, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35% (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95 % il predetto tasso base;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,80 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il ricavo delle obbligazioni già assunto e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data del presente decreto si applica il tasso di riferimento del 15,95 % per il periodo dal 12 aprile 1977 alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per il ricavo delle obbligazioni già assunto e per le singole operazioni da effettuare con fondi rivenienti da obbligazioni collocate anteriormente, si applica il tasso di riferimento vigente in base al decreto ministeriale del 12 giugno 1976.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14

(6294)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Sostituzione di un membro della commissione centrale Enalotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 9 luglio 1957, con il quale venne istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto;

Visto l'art. 16 del regolamento ufficiale del concorso pronostici predetto, denominato Enalotto, approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963 e del 15 gennaio 1971, che istituisce una commissione centrale presso la sede dell'ente gestore in Roma;

Visti gli articoli 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il decreto ministeriale n. 1/52572 del 13 agosto 1976, con il quale il dott. Dante Basile, nella sua qualità di direttore generale reggente la Direzione generale per le entrate speciali, fu nominato membro della commissione anzidetta;

Considerato che il dott. Dante Basile, a decorrere dal 20 aprile 1977, è cessato dalla reggenza della predetta Direzione generale, a seguito della nomina del dirigente generale, dott. Valentino Verga a direttore generale per le entrate speciali;

Decreta:

A decorrere dal 20 aprile 1977, in sostituzione del dott. Dante Basile, è nominato membro della commissione centrale di cui all'art. 16 del regolamento ufficiale del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato enalotto, il dott. Valentino Verga, direttore generale per le entrate speciali.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(5840)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Electronica lombarda S.p.a. di Milano, ha effettuato pagamenti anticipati per un totale di $ USA 922.889,40 di cui ai modelli *B*-Import in calce elencati rilasciati per l'importazione di diverse parti di apparecchi per amplificazione suoni di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che per l'importo di $ USA 922.889,40 non vi è stata importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987530 del 19 ottobre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 giugno 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima. Infatti la mancata importazione è stata attribuita a circostanza non idonea a giustificarla in quanto i pretesi aumenti del prezzo della merce, nella misura del 15%, sono stati richiesti, per le forniture ancora da effettuare, nel gennaio 1974 e non giustificano le mancate importazioni a partire dal mese di aprile 1972;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda S.p.a., via Statuto, 13, Milano, mediante fidejussione della Banca commercio e industria, nella misura del 5 % di $ USA 922.889,40 di cui ai modelli *B*-Import sotto indicati:

Modelli B-Import	Data	Importo	Rimborso e cessione	Ritardo
n. 2159054	21- 4-1972	$ 53.857,40	Mod. 00/171 n. 112157 del 24 luglio 1974 per $ 588.119,40	ca. 26 mesi
» 2159065	21- 4-1972	» 27.867		26 mesi
» 3839165	29-11-1973	» 115.250		gg. 207
» 3839438	12-12-1973	» 95.920		» 194
» 3839606	4- 1-1974	» 83.750		» 171
» 3839688	11- 1-1974	» 118.975		» 164
» 3839798	24- 1-1974	» 92.500		» 154
» 3838658	28- 9-1973	» 171.425	$ 81.425 - 18- 9-1974	» 325
			» 90.000 - 9-10-1974	» 346
» 3838921	7-11-1973	» 163.345	» 43.345 - 30-10-1974	» 327
			» 60.000 - 21-11-1974	» 348
			» 60.000 - 3-12-1974	» 361

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5930)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Firenze - grandinate del 16, 17 settembre 1976.

Grosseto - nubifragio del 30 ottobre 1976.

Siena - grandinate del 29, 30 giugno 17, 19, 20, 22, 23, 31 luglio 1°, 4, 10 agosto, 1° settembre 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Siena - grandinate del 22, 23 luglio, 1°, 10 agosto 1976:

comune di Gaiole in Chianti per le località Vertine, Miccine, Montegrossi, Montelucci, Ciona, Barbisdio, Bricciano, Poggione, Casino del Chini, Linari, Fietri, Capannelle, Nebbiano, Fangacci, Casagli, Podernuovo;

comune di Sovicille per le località Colle Perini, Grancia, Palazzetto, strada statale n. 223, S. Anna, Ucciano, Lischeto, Turamino;

comune di Siena per le località Castagno, S. Miniato, Malizia, Tolfe, Malafrasca, Vignano, S. Regina, S. Giorgio, Querciola, Larniano, Pieve a Bozzone, Montechiaro, Ferraiolo, Vico d'Arbia, Certano, Costalpino, S. Andrea a Montecchio, Poggiano, Doglia, Le Logge, Monsindoli, Ginestreto, Fogliano, Botteghino, S. Croce, Colle Malamerenda, Borgo Vecchio, Renaccino, Pecorile;

comune di Castelnuovo Berardenga per le località Acque dolci, Valiano, Cellole, Pontignano, Pontignanello, Bagnolo, Geggiano, Catignano, Giobbole, Fagnano, S. Marcello, Porto, Argiano, Pianella, Castel in Villa, S. Adelaide, S. Vito, Palazzetti, Pacinella, Fornaci, Ripa di Sotto, Colombaio, La Madonna, Miscianello, Bagnolino, S. Giovanni, Canonica a Cerreto, S. Paolo, Bargantino, Bossi, Pagliarese, La Lama, Villa Pagliala, S. Felice, Sestaccio, Scandelaia, Pici, Vaccareccia, Casino, Cortese, Orgiale, Calcinaia, Pieve a Pacina, Casalino, Sestano, Rosennano, Pialli, Casino di Pialli;

comune di Chiusi per le località La Macchia, Melagrano, Gonzarelli, Palazzaccio, Boncio, Zona di Fonte all'Aia, Palazzo Tosoni, Astore, Mulinaccio;

comune di Sarteano per le località Barbetta, Casciaioli, Fornace, Capoluogo, Boccacciano, S. Girolamo, Branchina, Oriato, Castolaiola;

comune di Cetona per le località Val d'Oro, San Francesco, Pietreto, Boschetto, Barbarossa, Campiglioni, Palazzo Sgarroni, Ricavo, L'Ospedale, Gragnano I e II, Poggio Secco, Caggiolo, Formica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(6016)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziene agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364.

Padova - alluvione del 6 gennaio 1977.

Verona - grandinate del 2, 15 giugno, 22 luglio, 31 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Padova - alluvione del 6 gennaio 1977 (art. 4):

comune di Casale di Scodosia per le frazioni Val Vecchia, Val Nova, Scolo Correr e Vallerana;

comune di Megliadino S. Vitale per le frazioni Valli S. Fidenzio, Crosarona, C. Della Guardia, Ponte della Mandria, Controfosso sinistro;

comune di Merlara per le frazioni C. Valle Ocoara, B. Castellar Basso, B. Doro, Castellar Alto, Ponte di Terra, Castellarolo;

comune di S. Urbano per le frazioni P. Zane, B. Canton, Le Valli, Il Dosso, I Rami, La Morosina, Le Falliere, G. Giovanelli, C. Merlin, Osteria, C. Montin, La Sturara, C. Barbarin;

comune di Vescovana per le frazioni Gorzon, I Livelli, B. Lorenzoni, Le Fornasi, La Mora, La Moretta, Idrovora Mora, Livelli.

Verona - grandinate del 22 luglio, 31 agosto 1976 (art. 5):

comune di Castelnuovo del Garda per le località Paolonga, C. del Ponte, C. Roccolo, Zambon, C. Binaca, Bagaton, Palustrel, Silani, Fontanelle;

comune di Cazzano di Tramigna per le località Taioli, Castagni, Cengelle, C. Iselle, Mole, C. Fattori, Soraiche, Marsiglio, Dino, Gazzi, S. Pietro, Cambran, Fontanafora, Cornale, Brà;

comune di Grezzana per le località Pre dell'acqua, Cuccarda, Le Fornace, Le Molette, Il Maso, M. Castello, Canuova, Pavaranà, Lumiago, Valle, Menegalli, Erbino, Campone, Zovo, Villa Pellegrini, Zerbaro, Calcare, La Croce, Marisi, Romagnano, M. Gazzo, Lae', Via Monte Lauri, M. Porcile, M. Novegazzo, Gualiva, Lotrago, Costoli, Saccole, Crosetta, Cea, Giare, Carrare, Mantovani, Borgo, La Costa, Le Campanelle, La Bonizzola, Le Colombara, Pavarana, Magnavacca, M. Timarolo, Sarmazzi, Lastabella, La Catena, Capoluogo, Cavolo, Rovero, Cuzzano, C. S. Carlo;

comune di Illasi per le località Cisolino, Confine, C. Bon, Allodola, Cavrari, Casetta Cavrari, Turchia, Arano, Cellore, Scuole, Campagnola, Sorcè di Sopra, Buonfiglio, Ponte Svizzero, Girardi, Santo Monte, C. S. Felice, Capovilla di Sopra, C. Giacometti;

Comune di Legnago per le località La Pila, Belfiore, S. Rosa, La Morara, Mosche, Palù. Occara, Capitello, Seresina, Crosara, Colombara, Pedocchio, Ponte del Gatto, S. Maria, Borghetto, Casette, C. Nove, S. Giovanni, V.la Fagioli, Mottella, Scarani, Risaretta, Savinaro, Fornaci Manzani, Sandrini;

comune di Montecchia di Crosara per le località Buricci, C. Maioli, C. Biondari, C. Titone, C. Vienega, Grumolo, Trestini, Draghi, Grumolo di Sotto, C. Menegolo, C. Modena, Dal Cero, C. Veterin, Lauri, Danesi di Sotto, Casarotti, Carbognin, Capoluogo, Castello, Costo, S. Pietro, Cesari, Corgnan, C. Aldighieri, Steccanella, C. Fanfarini, C. Brustoloni, Prandi, Fiorani, Corrubio, Molino Schioppo, Cavrego, Masi, Montini, Motti, Meggiano, Pasquaro, Mira, Palù, Campitelli, C. Villardi, Moschina, Colombara;

comune di Negrar per le località Bertolini, Pezza Stroza, Spiga Monte, Montecchio, Il Masetto, Pozze, Stupini, Le Roselle, Monticelli, Corta del Buso, C. Pinieto, Quaiara, Boscopiano, Montericcio, Novare, Canova, Ca' Tribessi, Casetta di S. Maria, V.la Murari Brà, Cacachi, C. di Giove, Corè, Moron, S. Vito, Quintarelli, Cà Besi, Crosara, C.te Cresteni, Casin, Canova, Cà Begal, V.la Zamboni;

comune di Pastrengo per le località Bagnol, M. Palazzina, Montaer, M. delle Brocche, Barazzucco, Palazzo alla Stella, M. Bolega, M. Le Bionde, Roccolo, Pol di Pastrengo, Pol di Bussolengo;

comune di Peschiera per le località Otella, Berravecchia, Broglie;

comune di Roncà per le località Gioacchino, Crescenti, Corte, M. Duello, Duello, Prandi, C. Sartorello, C. Siri, Bolze, Capoluogo, Motto Cardellino, C. Bianchi, C. Costa, C. Cavazza, C. Marchesi, Maffea;

comune di S. Pietro in Cariani per le località Cal del Dè, Campostrina, Roverina, V.la Danese, Ca' Zucca, S. Sofia, V.la Fagioli, Ponte del Quar, Quar, Ca' Brusa, Mat, Cedrare, S. Martino, V.la Angelina, Sausto, Campagnole;

comune di Soave per le località Castelcerino, Campagna di Sopra, Bassa, V.la Visco;

comune di Valeggio sul Mincio per le località Salionze, Fontanafredda, C. Marognotto, Busetta, Valpesson, C. Nuova, C. Monte Salionze, C. Campuzzi, C. Mandricarda, C. Fontana Fredda, Busà S. Lucia, C. Corradini, Cabrusa, Maiella Monti, C. Cerino, Muraglie, Mottelle, Provecchio, C. Marriago, C. Rodolfa, La Barca, C. Soldanella, Pasquali, C. Via Cava, Il Torrione, Tonolli, C. Monte Vento, Quaderni, C. Arieti, Prandina, Longaretta, La Bottega, C. Serraglio, C. Pianure, Le Coste, Montesel di Sopra, S. Lucia, C. Sarti, Bonfaini, Fontanello, C. del Lago, Prà, Bertagni, C. Galletti, Vantini, Lanzetti, Zana, Vantini, La Casetta, Forneletti, Caucciola, Tirondella, Brentare, Riva, Mostacci, Mamaor, Montemagrino, C. del Bosco, C. Tione, Fornello, il Pigno, C. Magragna, C.na Gardoni, Serena, Orevesa, Casella, C. Totola, Barozzina, Venturelli, Fenili, Colombara, S. Zeno, Barozzino, C.na Bodron, S. Giorgio, C. Vittori, Bragher, C. Montalina, Gherla, S. Giuliana, C. Imelda, C. Verler, C. Taccone, C. Laura, Ponte Lungo, La Sega, Tre Molini, Burona, Baroncella;

comune di Verona-Mizzole per le località Magrano, Cà dell'Oca, Barco, Castello, Bordelè, Moruri, Peroni, Monte, Duello, Valle;

comune di Verona-Parona per le località Ghetto, Monastero, S. Cristina, Cillario, Barco, Tiberio, C. Mendini, Paiaia, Aquinili;

comune di Verona-Quinto Valpantena per le località Nogarotto, Malfatti, S. Cassan, Preame;

comune di Verona-Quinzano per le località M. Tosato, Berretton, Mattei, C. dei Gabbi, Battaglia, Niccolon, Patrizi, Osteria al Cacciatore, Casetta, Bitto, Marcioro, Rencati, Ronchi, S. Anna, Zovo, Fontana, Pion, Volte Maso, Monte Ongarine, Tre Tempi;

comune di Verona-S. Maria in Stelle per le località Mezzomonte, Belvedere, Olivara, Cellore, Antanè, Sezano, La Braia, Cà Falzi, Maroni, Bianchini, Casai, S. Maria in Stelle;

comune di Castelnuovo del Garda per le località Cavalcaselle, Ronchi, Staffalo, C. Bianca, C. Fontana, Curaci, Palù, Palazzina, Palazzo D'Emilei, C. Perlini, Molinalda, Spagnoli, Mariannina, Bragaton di Sotto;

comune di Lazise per le località Belvedere, C. Polveriera, C. Nova, Cadalora, Praia, Praietta, Crosona, Sabbionara, Palù della Pesenata, Bagolina di Sotto, Bagolina di Sopra;

comune di Monteforte d'Alpone per le località Tremenalto, Castellaro, M. Tenda, La Colombarella, Moschina;

comune di Roncà per l'intero territorio comunale ad eccezione delle località M. Crestano, V. Parolo, Pal. Garzetta, Piazza Valle, Binello, Grigio, La Cappellina, Terrossa, Meneguzzi;

comune di Soave per le località Castelcerino, Campagna Alta, Campagna Bassa, V. Vecchia, Moscatello, Fittà, Monte La Cucca, Roccolo Mancini, C. Menini, Coste, Campagnola, Costeggiola, Tebaldi Battocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(6014)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara) con effetto dal 10 marzo 1976;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6160)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellone Toce (Novara), con effetto dal 10 marzo 1976;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa d'intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1977 e delle regioni che ne beneficiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 del medesimo mese, che, tenendo conto della relativa regolamentazione (CEE) allora vigente, reca le norme occorrenti per la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1977;
Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 1153/77 del 17 maggio 1977, che fissa l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1977 e modifica le disposizioni che indicavano le regioni della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto stesso;
Atteso che occorre conformare il predetto decreto ministeriale alle modifiche apportate dal citato regolamento comunitario;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale citato nelle premesse è sostituito dal seguente.

Ai sensi del regolamento (CEE) del consiglio 1153/77 del 17 maggio 1977, beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1977 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone agricole svantaggiate di cui alle direttive 75/268/CEE e 75/273/CEE del consiglio del 28 aprile 1975.

Ai sensi dei regolamenti del consiglio (CEE) n. 878/77 del 26 aprile 1977 e n. 1153/77 del 17 maggio 1977, l'importo dell'aiuto per il grano duro di produzione 1977 è di L. 61.800 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(6295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Morano Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.760.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3942/M)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Piandimeleto (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.522.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3943/M)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Budrio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3951/M)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Cascia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.282.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3952/M)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Arrone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.246.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3953/M)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Magra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di S. Stefano di Magra (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3948/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3954/M)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di San Michele Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3956/M)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Petriano (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.559.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3944/M)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Ortonovo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3946/M)

Autorizzazione al comune di Mignanego ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Mignanego (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3947/M)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Montefalco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3962/M)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Allerona (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3963/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Gualdo Tadino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 112.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3964/M)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3965/M)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Costacciaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3966/M)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Gambettola (Forlì), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 59.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3967/M)

Autorizzazione al comune di Cicagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Cicagna (Genova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 32.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3945/M)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Monsummano Terme (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3950/M)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3959/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3949/M)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Conversano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 210.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3955/M)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3957/M)

Autorizzazione al comune di Atessa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977, il comune di Atessa (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.3[illegible]0.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3958/M)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 maggio 1977, il comune di Peglio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.999.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3960/M)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 maggio 1977, il comune di Petriano (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.559.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3961/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena è vacante una cattedra di ragioneria generale ed applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6080)

Vacanza della cattedra di immunologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di immunologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6081)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale (base) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto internazionale (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6082)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. cambio rend. 5%. — Data: 10 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Chieti. — Intestazione: Del Moro Mariano Antonio, nato a Casoli (Chieti) il 12 dicembre 1903, ivi domiciliato in via Aventino, 19. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 606 Mod. cambio rend. 5%. — Data: 21 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bari. — Intestazione: Be Bellis Carlo, nato a Castellana (Bari) il 2 luglio 1942, ivi domiciliato in via Cadorna, 2. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5631)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per assistente tecnico nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina, spettanti agli ex volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni e che abbiano inoltrato domanda di prenotazione entro sei mesi dalla data del congedo, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la notificazione in data 29 aprile 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 10 maggio 1974, con la quale sono stati messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle Forze armate, cinquanta posti di assistente tecnico, 2ª classe di stipendio, parametro 143, nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina;

Considerato che dei cinquanta posti di cui alla suddetta notificazione, quarantacinque non sono stati ricoperti da altrettanti sottufficiali in servizio permanente effettivo e precisamente: uno appartenente all'Esercito e quarantaquattro alla Marina;

Visto l'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente il conferimento, senza concorso, agli ex volontari della rispettiva forza armata, congedati senza demerito al termine delle ferme e rafferme da non più di tre anni, dei posti di impiego civile riservati ai sottufficiali rimasti vacanti per mancanza di aspiranti;

Notifica:

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina quarantacinque posti di assistente tecnico da conferire, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, così suddivisi:

uno per gli ex volontari dell'Esercito;
quarantaquattro per gli ex volontari della Marina.

Possono partecipare al conferimento dei suddetti posti gli ex volontari che abbiano fatto domanda per l'impiego civile (prenotazione) entro sei mesi dal collocamento in congedo, come previsto dal secondo comma dell'art. 29 citato nelle premesse.

Gli ex volontari che si trovino nelle condizioni suindicate, che intendano concorrere ai posti in questione, dovranno presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta bollata da L. 1500 nella quale dovranno anche precisare per quale delle specialità appresso indicate, intendano sostenere la prova pratica.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande di prenotazione.

Gli aspiranti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei dovranno superare una delle seguenti prove pratiche, cui preliminarmente saranno sottoposti, secondo la specialità prescelta:

1) *Elettronici*:

assegnato uno schema di circuito di apparecchiatura elettronica o di parte di essa, riprodurre in scala il disegno costruttivo del circuito stesso.

2) *Elettrotecnici*:

riproduzione su disegno di un particolare di impianto elettrico da completare con simboli e segni grafici CEI. La riproduzione dovrà essere eseguita sviluppando il tema dato dalla commissione di esame.

3) *Radiotelegrafisti*:

prova di ricezione R.T. con presenza di disturbo. Sarà trasmessa una serie di telegrammi con varie procedure, in lingua italiana ed estera, in cifra e convenuto con manipolazione con tasto tipo italiano. Ogni telegramma sarà preceduto dai segnali di procedura e di servizio. La velocità di trasmissione potrà variare da telegramma a telegramma fino ad un massimo di centoventi caratteri al minuto. La prova avrà la durata di circa trenta minuti e la ricezione dovrà essere scritta a mano.

4) *Rilevatori statistici*:

esecuzione di una delle seguenti rappresentazioni grafiche: diagrammi con ordinate lineari; istogrammi, cartogrammi, desunta da un prospetto di spoglio contenente i dati da rappresentare nella forma richiesta.

La sede, il giorno e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il titolo di studio posseduto (diploma di licenza della scuola media);
f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) il proprio domicilio o recapito;
h) di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede.

La firma che gli aspiranti appongono alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla domanda devono essere allegati:

1) copia del foglio matricolare (servizi militari);
2) attestato del comandante del Corpo dal quale risulti che il servizio prestato quale volontario è stato reso senza demerito.

Saranno considerate non valide e, pertanto, irricevibili le domande incomplete o prodotte fuori termine.

Agli ex volontari che saranno nominati all'impiego civile sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di L. 940.800 (parametro 128) oltre agli assegni accessori di diritto.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(5953)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di nefrologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'elenco dei primari di nefrologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di nefrologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di nefrologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'ido-

neità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Salvadeo Alessandro, nato a Cassolnovo il 19 luglio 1932;
La Greca Giuseppe, nato a Campobasso il 2 luglio 1935.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5855)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 20 aprile 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso nell'ordine appresso indicato:

1.	Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2.	Martino Arcadio	»	86,189	»
3.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
4.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
5.	Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
6.	Giglio Francesco	»	78,575	»
7.	Porcile Luciano	»	78,000	»
8	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
9.	Florio Pietro	»	77,193	»
10.	De Pascale Mario	»	77,018	»
11.	Marrapodi Luigi	»	76,806	»
12.	Travaglini Giuseppe	»	75,770	»
13.	Lauletta Angelo	»	75,454	»
14.	Tarella Domenico	»	75,313	»
15.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
16.	Coco Vincenzo	»	75,071	»
17.	Ventriglia Giovanni	»	75,004	»
18.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
19.	Conte Antonio	»	73,835	»
20.	Mazzella Claudio	»	73,313	»
21.	Rotella Mario	»	71,886	»
22.	Labriola Antonio	»	70,350	»
23.	Amorese Arturo	»	70,232	»
24.	Carusi Agostino	»	70,109	»
25.	Ricotta Giovanni	»	69,825	»
26.	Di Gilio Vito	»	69,603	»
27.	Armocida Elio	»	69,556	»
28.	Alfano Antonio	»	68,947	»
29.	Recchia Ezio	»	68,927	»
30.	Cresta Primo	»	68,588	»
31	Patriarca Emilio	»	67,933	»
32	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
33.	Pompeo Luigi	»	67,650	»
34.	Perfetti Luigi	»	67,627	»
35.	Mangione Francesco	»	67,595	»
36.	Strano Giuseppe	»	67,526	»
37.	Ciccone Saverio	»	67,463	»
38.	Taranto Fausto	»	67,033	»
39.	Visone Aniello	»	66,845	»
40.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
41.	Indellicati Giovanni	punti	66,366	su 132
42.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
43.	Bianchini Virginio	»	65,984	»
44.	Mita Antonio	»	65,891	»
45.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
46.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
47.	Bova Antonino	»	65,400	»
48.	Passaretti Umberto	»	65,360	»
49.	Zagordo Cosimo	»	64,778	»
50.	Pace Antonino	»	64,500	»
51.	Pesente Elio	»	64,326	»
52.	Bellotoma Giovanni	»	63,899	»
53.	Converti Carlo	»	63,766	»
54.	Trullo Antonio	»	63,032	»
55.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
56.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
57.	Faillace Peppino	»	61,926	»
58.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
59.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
60.	Trotta Carmine	»	61,060	»
61.	Molinaroli Felice	»	60,620	»
62.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
63.	Gammaldi Mario	»	59,600	»
64	Ceola Mario	»	58,862	»
65.	Malanga Lorenzo	»	58,000	»
66.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
67.	Magoni Beniamino	»	57,599	»
68.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
69.	Di Cristofaro Giamberadino	»	57,016	»
70.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
71.	Santoro Pasquale	»	56,760	»
72.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
73.	Patriarca Mario	»	56,520	»
74.	Marinelli Gaspare	»	56,240	»
75.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
76.	Abatecola Giovanni	»	55,545	»
77.	Ladogana Raffaele	»	55,532	»
78.	Storto Armando	»	53,900	»
79.	Sanna Pio	»	53,766	»
80.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
81.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
82.	Scrudato Salvatore	»	52,132	»
83.	Spiezia Giovanni	»	51,866	»
84.	Goria Marziale	»	51,472	»
85.	Tozzi Giuseppe	»	49,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6263)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sei posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti.

In data 16 maggio 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 5 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a sei posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 giugno 1976.

(5851)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Monza

Si informa che è stato bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Monza (Milano).

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al detto concorso scadrà il giorno 9 settembre 1977.

(6090)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Sondrio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1975. Le domande (in carta legale) dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Sondrio, via Stelvio, 35/*B*, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6087)

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Crema

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 259 del 13 giugno 1973, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Crema;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso medesimo nominata con decreto n. 19/San. del 30 settembre 1975;

Riconosciuta la regolarità dei lavori svolti dalla predetta commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 34 e successivi del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1383 dell'11 settembre 1975 integrato con decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Caroselli Paola punti 152,45 su 240

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio ed a quello del comune di Crema.

Cremona, addì 13 aprile 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale f.f.
DOSSENA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 10/CR del 13 aprile 1977, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Crema, bandito con decreto n. 259/San. del 13 giugno 1973;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1383 dell'11 settembre 1975 integrato con decreto n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La dott.ssa Paola Caroselli, nata a Berceto di Parma il 6 giugno 1933, è dichiarata vincitrice del concorso sopracitato ed è nominata ufficiale sanitario del comune di Crema a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

La dott.ssa Paola Caroselli dovrà assumere servizio presso il comune di Crema non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nomina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e di quello del comune di Crema.

Cremona, addì 13 aprile 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale f.f.
DOSSENA

(6089)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 410 in data 25 agosto 1972, con il quale è stato bandito concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1971;

Visti i successivi decreti n. 94 e n. 68 rispettivamente del 22 febbraio 1974 e 30 ottobre 1975, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il verbale rassegnato in data 20 febbraio 1976 dalla commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Rosso Pierangela . . . . punti 55,350 su 120

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, alla prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 9 novembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
PIANTIERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente proprio decreto n. 43/San. del 9 novembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La sig.ra Rosso Pierangela è dichiarata vincitrice del concorso in premessa ed assegnata alla condotta ostetrica del consorzio tra i comuni di Arcisate con Induno Olona.

Il presidente del consorzio tra i comuni di Arcisate con Induno Olona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni di Arcisate e di Induno Olona.

Varese, addì 9 novembre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
PIANTIERI

(6088)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Parma

Il medico provinciale di Parma informa che è stato bandito pubblico concorso; per titoli ed esami, per il conferimento di cinque sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Parma.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 settembre 1977.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Parma.

(5856)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di primario dell'istituto di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dell'istituto di anatomia patologica presso il centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(6284)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(6147)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno);

un posto di direttore/trice di farmacia e due posti di farmacista collaboratore/trice per il servizio di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(6266)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(6148)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(6149)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(6150)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia con sezione di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia con sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(6151)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(6145)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(6142)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente dell'istituto di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(6141)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(6146)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(6143)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(6144)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1977, n. **10**.

Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall'Ente soppresso gioventù italiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle regioni del personale dell'Ente soppresso gioventù italiana con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla regione Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è così modificata ed integrata:

a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella *A* sono incrementate di:

una unità del livello 6°;
tredici unità del livello 5°;
sei unità del livello 4°;
cinque unità del livello 3°;
ventitre unità del livello 2°;

b) la tabella *C* allegata alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 è integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale trasferito dall'Ente soppresso gioventù italiana ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, rispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'amministrazione regionale:

Livello retributivo e funzionale dell'amministrazione regionale	Carriere e qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I.
6°	CARRIERA DIRETTIVA capo ufficio - segretario di 1ª, 2ª e 3ª classe.
5°	CARRIERA DI CONCETTO *Ruolo ragioneria* capo servizio - ragioniere principale - primo ragioniere - ragioniere - ragioniere aggiunto - vice ragioniere. *Ruolo tecnico* primo geometra, geometra - geometra aggiunto - vice geometra. *Ruolo direttori* direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe.
4°	CARRIERA ESECUTIVA archivista capo - primo archivista - archivista applicato - alunno d'ordine.
3°	CARRIERA AUSILIARIA ruolo autisti: capo agente tecnico - agente tecnico.
2°	CARRIERA AUSILIARIA commesso - usciere capo - usciere - inserviente.

Art. 2

Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n. 18, ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella *B* ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre amministrazioni pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

Art. 3.

Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù italiana.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore agli affari generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1977 in L. 250.000.000 si farà fronte con parte delle maggiori entrate rivenienti alla Regione dalla ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La spesa farà carico al capitolo « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali e maggiori oneri per l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 23 del 18 luglio 1974 (spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 aprile 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1977, n. **11**.

Istituzione del comitato regionale tecnico amministrativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il comitato regionale tecnico amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.

Il comitato è composto:

a) dall'assessore ai lavori pubblici, che lo presiede;
b) da un funzionario del settore lavori pubblici;
c) da un funzionario del settore urbanistico ed un funzionario del settore sanità;
d) dai coordinatori degli uffici del genio civile della Regione;
e) dal sovrintendente alle gallerie e monumenti o da un suo delegato;
f) dal sovrintendente alle antichità o da un suo delegato;
g) da tre esperti nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a due;
h) da due sindaci designati dall'ANCI pugliese;
i) da un presidente di amministrazione provinciale designato dall'UPI pugliese;
l) dal coordinatore dell'ispettorato agrario compartimentale;
m) dal coordinatore dell'ispettorato regionale delle foreste.

Nella sua prima riunione il C.R.T.A. elegge il vice presidente tra i componenti di cui alle lettere *g*), *h*) e *i*).

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 2.

Il comitato tecnico-amministrativo esercita le attribuzioni demandate dalla attuale legislazione al comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alla opere pubbliche, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ad ogni organo collegiale, tecnico o amministrativo, in materia di opere pubbliche.

Art. 3.

Alle sedute del comitato partecipano, in via consultiva, i rappresentanti degli enti interessati agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

Art. 4.

Il comitato è convocato dal suo presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri dissenzienti in tutto o in parte del parere espresso dalla maggioranza hanno diritto a fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti altre persone all'infuori dei componenti e del segretario.

Il presidente può far intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti, per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici anche non appartenenti all'amministrazione regionale.

Un funzionario dell'assessorato ai lavori pubblici designato dall'assessore esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Art. 5.

Ai componenti del comitato compete un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 aprile 1977

ROTOLO

(5337)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1977, n. **14.**

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, recante norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie, acquedotti e fognature.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 16 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi da erogare ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, è autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di L. 950.000.000 così ripartito:

L. 570.000.000 per la esecuzione di acquedotti e opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali;

L. 380.000.000 per la esecuzione di opere stradali di interesse degli enti locali.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico:

a) per il 1977 ai seguenti capitoli di spesa che ne prevedono la relativa copertura:

cap. 6790: contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali (legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive disposizioni);

cap. 7010: contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali (legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive disposizioni);

b) per gli anni successivi e fino al 2011 agli stessi o corrispondenti capitoli la cui copertura verrà assicurata con le entrate derivanti alla Regione dal fondo per i programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

Il limite di impegno autorizzato, con la legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, sul cap. 607 del bilancio 1976: « contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, loro consorzi ed enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti e delle fognature » è ridotto da L. 280.000.000 a L. 230.000.000.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, è autorizzato a disporre la concessione di contributi occorrenti per far fronte alle maggiori spese conseguenti a gare di appalto autorizzate con accettazione di offerte in aumento, agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali ed al finanziamento di lotti funzionali di opere programmate utilizzando promesse di contributo relative ad opere per la cui realizzazione non vengono presentati gli elaborati tecnici entro i termini prescritti.

Art. 5.

Per gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti si applica la disposizione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2 dicembre 1976.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 7 aprile 1977

VERRASTRO

(4549)

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. **15.**

Trattamento economico di missione per i dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 7 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione per il personale della Regione è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2

Al personale della Regione inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio:

Qualifiche regionali	Indennità
Responsabile di ufficio	L. 15.000
Funzionario-collaboratore, assistente	» 14.500
Operatore-commesso-ausiliario	» 13.500

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle ore 24 l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate a ora intera.

Per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione in comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, la indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30 %.

Per le missioni all'estero la misura della indennità è aumentata del 50 %.

Le missioni sono autorizzate dal responsabile politico del dipartimento o, per delega dello stesso, dal coordinatore o dal responsabile dell'ufficio.

In luogo delle indennità di trasferta, l'impiegato ha facoltà di chiedere per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e formalmente documentate.

Il rimborso in questione, qualunque sia l'importo risultante dalla documentazione presentata, non può eccedere gli importi sottospecificati per le seguenti voci, oltre il rimborso delle spese per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o per l'uso del mezzo proprio:

L. 4.000 per il pranzo;
L. 4.000 per la cena;
L. 9.000 per il pernottamento.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 40 chilometri le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte della metà.

Nel caso di dipendenti che effettuino più di dodici missioni al mese le indennità di trasferta sono ridotte di un terzo dopo la dodicesima.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
b) sia compiuta in località distante meno di venti chilometri dalla sede di servizio;
c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
d) sia di durata inferiore alle tre ore.

Art. 3.

Al dipendente in missione può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità di lire 70 a km quale rimborso spese di viaggio.

L'uso del proprio mezzo di trasporto deve essere autorizzato di volta in volta dal responsabile politico del competente dipartimento.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata previa acquisizione di dichiarazione di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi od a cose, dichiarazione da conservare agli atti da parte del responsabile dell'ufficio e di cui deve essere fatta espressa menzione nei documenti da produrre ai fini della indennità di trasferta e del rimborso di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Il personale può, per i casi di comprovata necessità, essere autorizzato dall'ufficio di presidenza del consiglio o dalla giunta regionale alla guida degli automezzi di servizio.

Art. 4.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, spetta l'indennità di L. 100 al chilometro.

I rimborsi e le indennità previsti dall'art. 3 e dal presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

Le indennità ed i rimborsi previsti dal presente articolo e dagli articoli 2 e 3 sono liquidati dagli uffici competenti esclusivamente su presentazione di apposita tabella firmata dal dipendente, convalidata dal responsabile dell'ufficio e vistata dal responsabile politico competente, completa della relativa documentazione.

Art. 5

L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante a chi ha autorizzato la missione.

Art. 6.

Il dipendente trasferito d'ufficio in altra sede che non corrisponda a quella di residenza compete una indennità di prima sistemazione nella misura unica di L. 170.000 lorde.

Art. 7.

Al personale in posizione di comando, di cui agli articoli 6 e 12 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è corrisposta l'indennità di trasferta nella misura prevista nei rispettivi enti di provenienza

Art. 8.

L'art. 99 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è abrogato.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme dello Stato vigenti in materia.

Art. 10.

Il maggiore onere derivante dalla presente legge, calcolato per il 1977 in 40.000.000, è contenuto nella previsione di cui al cap. 370 del bilancio corrente in corso di approvazione.

Art. 11.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 maggio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. 16.

Organizzazione dei servizi e delle attività culturali. Riesame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del 7 maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di rimuovere gli ostacoli di natura socio-culturale che — di fatto — limitano l'effettivo esercizio del diritto allo studio, la regione Basilicata favorisce, a sostegno del settore, iniziative ed attività socialmente gestite e le coordina con gli strumenti di cui al successivo art. 3, garantendone il pluralismo.

Art. 2.

L'intervento regionale, indirizzato a favorire prioritariamente le iniziative culturali e processi di aggregazione sociale nelle aree interne, sostiene e promuove, nei limiti delle competenze regionali:

a) la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
b) la istituzione di biblioteche ed emeroteche pubbliche;
c) le iniziative di sostegno e promozione del diritto allo studio, rivolte agli studenti e alla generalità dei cittadini ed articolate in servizi per il decondizionamento economico e culturale;
d) la organizzazione, da parte di enti locali, di istituti e di associazioni, di attività e manifestazioni culturali che abbiano particolare rilevanza in ordine al decondizionamento di cui alla lettera precedente;

e) le attività organizzate dalle scuole di ogni ordine e grado, nonché dai circoli studenteschi regolati con statuti approvati dai consigli d'istituto di cui alla legge n. 477 del 30 luglio 1973, che concorrono agli obiettivi di competenza regionale.

Art 3.

Strumenti delle attività innanzi precisate sono:

i centri regionali dei servizi culturali (CRSC), con funzione di coordinamento;

le biblioteche comunali e provinciali.

Art. 4.

I CRSC, organizzati in maniera da garantire la partecipazione sociale, concorrono alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, ed in particolare:

a) contribuiscono all'organizzazione dell'assistenza scolastica nel quadro del diritto allo studio;

b) forniscono strumenti d'informazione, garantendo la pluralità delle fonti ed il confronto delle opinioni;

c) instaurano contatti sistematici con musei, biblioteche e con organizzazioni culturali operanti sul territorio regionale e ne diffondono e sostengono le iniziative.

Art. 5

Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4 i centri:

a) stabiliscono organici rapporti con gli enti locali, singoli o consorziati, con le comunità montane, con le istituzioni educative, con i consigli scolastici distrettuali e con i consigli scolastici provinciali, con l'istituto regionale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativa, con i sindacati, con le forze sociali organizzate, con gli organismi di produzione culturale a livello regionale e nazionale, con le istituzioni universitarie della Regione, con i consigli di quartiere e di zona;

b) collaborano con la soprintendenza ai beni librari, per quanto attiene alla sistemazione e catalogazione del patrimonio bibliografico esistente nella Regione, avendo come obiettivo la compilazione di un catalogo unico regionale, anche per favorire lo scambio di materiale bibliografico;

c) informano sulle iniziative di studio, di programmazione e di proposta legislativa attuate da tutte le istituzioni politico-decisionali della Regione nei settori economici fondamentali, della formazione professionale, del diritto allo studio, dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali di base;

d) raccolgono e utilizzano i fogli di informazione prodotti da circoli politici, culturali, sindacali, aziendali e da istituti scolastici;

e) favoriscono l'approfondimento di problemi di ordine economico, sociale e culturale, per la sensibilizzazione delle comunità interessate;

f) collaborano allo svolgimento delle iniziative e delle attività culturali patrocinate dalla Regione nell'ambito dei territori di competenza; assumono tutte le iniziative atte a raggiungere gli obiettivi della presente legge.

Art. 6.

I centri, in relazione ai fini di cui al precedente art. 5, hanno dimensione territoriale coincidente con uno o più distretti scolastici.

L'articolazione strutturale e territoriale definitiva dei centri verrà stabilita con apposito regolamento da approvarsi dal consiglio regionale, in armonia coi princìpi di cui al precedente art. 1 e con le linee del piano di assetto del territorio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'attuazione delle deleghe, la Regione gestisce direttamente i centri, avvalendosi del personale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Per consentire ai centri la piena funzionalità, secondo i princìpi e con le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la Regione assicura all'interno di ogni centro la presenza di personale qualificato, nella misura e con le qualifiche di cui appresso:

un funzionario;
tre collaboratori;
un assistente

Per il funzionamento dei centri, la Regione può avvalersi:

a) del personale già operante nei centri dei servizi sociali (EISS) e culturali (UNLAMCC);

b) di altro personale in servizio presso gli uffici regionali.

Art. 8.

Il personale in servizio presso i centri dei servizi sociali e culturali operanti in Basilicata secondo l'organico degli stessi alla data della delibera CIPE del 12 dicembre 1972 in forza dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è immesso nel ruolo organico regionale previo superamento di concorso da espletarsi a norma del regolamento di cui al terz'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, in ordine alle materie ed ai criteri di valutazione delle prove per l'ammissione agli impieghi regionali.

Art. 9.

Per l'inquadramento del personale di cui al precedente art. 7 la tabella organica del personale, di cui all'art. 26 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è incrementata dai seguenti posti:

1) nella qualifica di funzionario posti quattro;
2) nella qualifica di collaboratore posti quattordici;
3) nella qualifica di assistente posti uno.

Art. 10.

Il servizio delle biblioteche è articolato come segue:

a) soprintendenza regionale ai beni librari;
b) sistema bibliotecario provinciale;
c) biblioteche pubbliche.

La soprintendenza ai beni librari provvede alla catalogazione del patrimonio bibliografico di enti, istituti, associazioni pubbliche e di privati.

Il sistema bibliotecario provinciale, gestito dalle biblioteche provinciali, provvede alla divulgazione e allo scambio materiale librario, anche previo accordo con i provveditorati agli studi.

Le biblioteche pubbliche gestite dai comuni, i quali le dotano dell'organico necessario, operano come autonome strutture periferiche del sistema bibliotecario provinciale e devono tendere ad integrarsi con le analoghe strutture esistenti nell'ambito del proprio territorio.

Art. 11.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano delle attività da finanziare, sulla base d'interventi per settori.

Art. 12.

Le richieste di contributi per le attività di cui all'art. 2 devono pervenire al competente dipartimento regionale entro il 30 novembre di ogni anno.

Per le attività di cui alle lettere *a*) *c*) e *d*) del medesimo articolo, organizzate da istituzioni non pubbliche, le richieste devono pervenire entro il 31 ottobre, tramite il comune di residenza, che le correda di motivato parere.

Alle domande dovrà essere allegata documentazione comprendente:

una sintetica relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza;

il programma delle iniziative e delle manifestazioni progettate;

il preventivo delle relative spese.

Art. 13.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire al competente dipartimento regionale, a conclusione delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre, il rendiconto del loro impiego secondo il programma sovvenzionato.

Art. 14.

Per l'esercizio finanziario 1977 il fondo è stabilito in lire 290.000.000.

Nello stato di previsione del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 1280	L. 30.000.000
Cap. 1290	» 95.000.000
Cap 1300	» 85.000.000
Cap. 1310	» 25.000.000
Cap. 1560	» 30.000.000
Cap. 1570	» 25.000.000

In aumento:

Cap. 1320 (di nuova istituzione). Organizzazione dei servizi e delle attività culturali . . L. 290.000.000

Per gli anni successivi la spesa è valutata in L. 400.000.000 annui e farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio nell'ambito delle previsioni contenute nella tabella finanziaria pluriennale allegata al bilancio 1977.

Art. 15.

Per il solo anno 1977, entro il 30 giugno, la giunta regionale predispone, su parere conforme della competente commissione consiliare, un piano finanziario articolato settorialmente per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Nell'ambito delle somme stanziate, la giunta è autorizzata a prendere in considerazione tutte le richieste pervenute nel corso dell'anno stesso.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 maggio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. 17.
Modifica allo statuto della comunità montana Medio Sinni-Pollino-Raparo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del 7 maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono apportate, ai sensi del secondo comma della legge regionale 19 ottobre 1973, n 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Medio Sinni-Pollino-Raparo »:

a) all'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

I comuni non classificati montani, limitrofi ad una comunità montana, di concerto con questa possono far parte, con voto consultivo, del consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello statuto per i comuni della comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico.

Gli interventi finanziari della stessa comunità montana saranno limitati ai soli territori dell'area comunitaria;

b) la lettera *f*) dell'art. 3 è così modificata:

Redigere, a norma dell'art. 12 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, il piano annuale di attuazione del piano quinquennale di cui al primo comma ed il piano territoriale di coordinamento cui dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti urbanistici gli enti operanti nel territorio della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) all'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

Fino a quando non si sarà provveduto alla nomina del presidente della comunità e della giunta esecutiva, il consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano, a norma dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 22;

d) il quinto comma dell'art. 19 è così modificato:

La comunità deve darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione delle presenti modifiche.

I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto per qualifiche similari od equiparate dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo;

e) all'art. 20 sono aggiunti i seguenti commi:

Nell'attuazione dei programmi annuali, la comunità utilizzerà gli enti operanti nel territorio per le realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni nell'ambito delle loro rispettive competenze.

Il presidente della Regione, anche su deliberazione della giunta della comunità, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, può sospendere l'attuazione e la prosecuzione dei lavori che ritiene tali da compromettere la realizzazione dei piani e dei programmi della comunità;

f) il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 21 sono rispettivamente sostituiti dai commi seguenti:

Per la formazione del piano la giunta, sulla base di un dibattito preventivo in seno al consiglio della comunità, formula una proposta di piano articolato per settori; su tale base la giunta, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 27/73, svolge le consultazioni dei cittadini, delle organizzazioni, degli enti, delle province e dei circondari interessati. Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal consiglio della comunità, viene inviato ed affisso per trenta giorni in ogni comune della comunità e ne viene data informazione, con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici di diffusione nella zona per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei comuni.

Il consiglio della comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana predispone, entro il 30 settembre di ciascun anno, piani annuali di attuazione del piano quinquennale stesso, contenenti l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento. La comunità, entro il 30 ottobre deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione. Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli altri enti operanti nel territorio almeno trenta giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione;

g) il quarto comma dell'art. 23 è così modificato:

Il controllo sugli atti della comunità è esercitato dalla competente sezione del comitato per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, salvo quanto previsto dalla legge regionale 2 settembre 1976, n. 28.

Per competente sezione di controllo si intende quella che esercita il controllo sulla maggioranza dei comuni costituenti la comunità e, in caso di parità dei comuni, quella cui appartengono i comuni con maggiore consistenza di popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.

Sono dichiarati applicabili agli organi della comunità i controlli previsti per i comuni;

h) il secondo comma dell'art. 24 è sostituito dal comma seguente:

Il servizio sarà disciplinato da apposita convenzione da approvarsi dal consiglio e sarà affidato ad un istituto o azienda di credito;

i) l'art. 27 è così modificato:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta ed il consiglio, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km per coloro che risiedono fuori del comune sede della comunità e che si servono di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza e il rimborso spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 maggio 1977

VERRASTRO

(5501)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1977, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 21, relativa alla unificazione tariffaria sulle autolinee extraurbane di concessione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In armonia con gli obiettivi di riorganizzazione e sviluppo del trasporto pubblico collettivo ed in relazione alla necessità di contenere il disavanzo tra costi e ricavi di esercizio, la legge regionale 20 marzo 1975, n. 21, è modificata dalla presente legge.

Art. 2.

Dall'entrata in vigore della presente legge le tabelle allegato *A* ed allegato *B* di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 21, sono sostituite rispettivamente da quelle di cui all'allegato *A* ed allegato *B* della presente legge.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 21, è sostituito dal seguente:

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta, sono rilasciati biglietti di abbonamenti settimanali e mensili nominali, non cedibili e validi per determinate relazioni.

Gli abbonamenti di cui sopra sono a vista, cioè senza limitazione del numero di corse nell'ambito della loro validità.

I biglietti di abbonamento settimanale avranno validità di cinque, sei o sette giorni alla settimana; quelli mensili per l'intero mese.

Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il relativo prezzo di corsa semplice per i seguenti numeri di corse:

settimanali: 10, 12 e 14 corse rispettivamente per gli abbonamenti validi cinque, sei o sette giorni;

mensili: 48 corse

ed applicando sul prezzo così ottenuto i seguenti sconti:

per tratte di lunghezza inferiori a 15 km 55%;

per tratte di lunghezza da 15,1 a 50 km 60%;

per tratte di lunghezza oltre 50 km 65%.

I prezzi degli abbonamenti con frazione inferiori a L. 25 sono arrotondati alle 50 lire inferiori, quelli non inferiori a L. 25 alle 50 lire superiori.

Sugli abbonamenti settimanali validi per 5 o 6 giorni devono risultare i giorni di non utilizzo indicati dall'utente al momento dell'acquisto.

La giunta regionale assumerà le iniziative necessarie perché gli abbonamenti rilasciati da un'impresa concessionaria siano resi validi anche per autolinee gestite da altra impresa sulla medesima tratta.

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 21, è sostituito dal seguente:

La giunta regionale per periodi di tempo determinati anche su proposta delle imprese concessionarie, può stabilire prezzi di biglietti e di abbonamenti diversi ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge, nei seguenti casi:

a) per le autolinee sostitutive di ferrovie e di tramvie, quando vi sia l'esigenza di graduare nel tempo l'incremento tariffario;

b) per tratti comuni con autolinee urbane per l'eventuale correzione di sperequazioni tariffarie;

c) nei casi particolari per i quali si ravvisi l'esigenza di coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 21, è sostituito dal seguente:

Le imprese concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) le nuove tabelle polimetriche e delle tariffe;

b) le eventuali proposte per l'applicazione di prezzi di biglietti e di abbonamenti ai sensi del precedente articolo.

Art. 6.

Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semi-gratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le tessere ed i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La concessione dei contributi regionali nel settore delle autolinee è in ogni caso subordinata all'applicazione integrale delle norme della presente legge e delle tariffe allegate.

Art. 8.

I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a L. 5.000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le imprese concessionarie mediante gli agenti applicati all'esercizio.

A tal fine, le imprese dovranno disporre che tali agenti assumano le qualità di giurati nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma è devoluto all'impresa concessionaria.

TABELLA *A*

TARIFFA UNICA REGIONALE
PER LE AUTOLINEE EXTRAURBANE

Km	Prezzo
0 - 2	100
2,1 - 7	200
7,1 - 11	300
11,1 - 15	400
15,1 - 21	500
21,1 - 30	600
30,1 - 39	700
39,1 - 44	800
44,1 - 50	800
50,1 - 57	1.000
57,1 - 62	1.100
62,1 - 66	1.200
66,1 - 75	1.300
75,1 - 80	1.400
80,1 - 89	1.500
89,1 - 93	1.600
93,1 - 98	1.700
98,1 - 109	1.800

Km	Prezzo
109,1 - 115	1.900
115,1 - 121	2.000
121,1 - 127	2.100
127,1 - 133	2.200
133,1 - 139	2.300
139,1 - 149	2.500
149,1 - 159	2.600
159,1 - 169	2.800
169,1 - 179	3.000
179,1 - 189	3.100
189,1 - 200	3.300

Prezzo minimo tassabile L. 100.
I prezzi di cui alla presente tabella sono comprensivi dell'IVA ove ricorra.

TABELLA B

TARIFFE BAGAGLI ACCOMPAGNATI

Km	Chilogrammi da 10 a 20	21-30	31-40	41-50
da 1 a 20	200	300	400	600
da 21 a 40	300	400	600	700
da 41 a 60	400	500	700	800
da 61 a 80	500	600	800	900
da 81 a 100	600	700	900	1.000
da 101 a 120	700	800	1.000	1.200
oltre 120	800	1.000	1.200	1.400

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 marzo 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 marzo 1977.

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1977, n. **20.**

Norme transitorie relative al riparto dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 1° *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 20 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Fino a quando il consiglio regionale non abbia approvato i piani economici agricolo-forestali di cui all'art. 9 e i programmi annuali di cui all'art. 10, i mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sono annualmente assegnati ai singoli enti delegati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana

Firenze, addì 23 marzo 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 marzo 1977.

(5142)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1977, n. **28.**

Disciplina dei consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 28 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

IL CONSULTORIO FAMILIARE

Art. 1.

Finalità della legge

La regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate allo art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e nel quadro del riordino previsto dalla legge sulla maternità e infanzia 23 dicembre 1975, n. 698, e della legislazione regionale vigente, con la presente legge, disciplina l'istituzione dei consultori familiari sul proprio territorio.

Art. 2.

Funzioni del consultorio familiare

Per il conseguimento delle finalità richiamate al precedente articolo, il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici degli utenti e delle loro convinzioni personali, opera:

1) mediante l'organizzazione di attività tendenti alla diffusione dell'informazione sessuale e alla divulgazione delle conoscenze scientifiche e psico-sociali sulla problematica della coppia, del singolo, della famiglia, della gravidanza, della paternità e maternità responsabili nonché dell'infanzia dei minori;

2) mediante interventi di assistenza diretta, nei confronti sia dei singoli che del gruppo familiare:

a) sotto il profilo psicologico, pedagogico, sociale e legale in ordine ai problemi personali e interpersonali insorgenti da un rapporto di convivenza o da uno stato di gravidanza;

b) sotto il profilo sanitario in vista della tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità e alla sterilità, alla consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce delle gravidanze e alla selezione di quelle a rischio;

3) consigliando e/o somministrando i mezzi necessari per conseguire liberamente le finalità scelte dalla coppia e dal singolo al fine di promuovere o prevenire la gravidanza;

4) fornendo la propria consulenza e assistenza psicologica e sociale in caso di interruzione della gravidanza nei modi previsti dalla legge;

5) collaborando con gli organi giudiziari nell'espletamento delle loro funzioni nei riguardi della famiglia e della problematica minorile, con particolare riferimento agli affidamenti preadottivi, all'adozione e ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia.

I consultori familiari sono un servizio dell'U.L.S.S.S. e agiscono in collegamento con gli altri servizi socio-sanitari esistenti nel territorio.

Art. 3.

Forme di attività

L'attività del consultorio familiare è svolta in forma interdisciplinare sia in sede che all'esterno anche in modo itinerante.

In particolare, le attività previste al punto 1) del precedente articolo sono svolte, in accordo con gli enti e organismi interessati, anche attraverso la promozione di indagini conoscitive

e l'organizzazione di cicli di conferenze, di dibattiti e di corsi scolastici nei luoghi di lavoro, nelle sedi di quartiere e degli istituti scolastici e in altre sedi idonee.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, il consultorio familiare può utilizzare insegnanti o esperti a tale scopo eventualmente destinati dai competenti organismi presso le strutture consultoriali.

Art. 4.

Requisiti dei consultori familiari

Per lo svolgimento della sua attività il consultorio familiare deve essere dotato almeno:

a) di una sede fornita di locali e delle attrezzature indispensabili per il conseguimento delle proprie finalità e ubicata in modo da rispondere a criteri di accessibilità per la popolazione servita;

b) di un gruppo di lavoro operante collegialmente e composto da uno psicologo, da un medico specializzato in ginecologia e da un assistente sociale, aventi ciascuno le funzioni di consulente familiare, oltre che da un infermiere professionale o un'assistente sanitaria od ostetrica.

Il gruppo di lavoro può essere inoltre integrato da esperti di altre discipline quali la medicina, la psichiatria, la genetica, la pedagogia, la giurisprudenza, ecc. Per l'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza presso i consultori familiari sono richiesti i titoli e le abilitazioni previsti dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

In ogni caso l'organizzazione del consultorio familiare deve garantire un servizio che consenta all'utente condizioni di piena libertà.

Art. 5.

Il comitato di partecipazione

All'indirizzo e al controllo della gestione del consultorio familiare sotto il profilo della rispondenza del servizio alle esigenze sociali partecipa un comitato formato da non più di 15 rappresentanti degli utenti e delle organizzazioni sociali e sindacali presenti nella zona con particolare riferimento agli organismi di decentramento comunale, ai movimenti femminili, agli organi collegiali della scuola, ai consigli di fabbrica e agli operatori del servizio.

La composizione, la nomina, le funzioni del comitato, nei limiti del precedente comma e per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal regolamento dell'U.L.S.S.S., sentiti gli organismi interessati.

Art. 6.

L'orario

L'orario di apertura e chiusura è fissato in modo da garantire la fruizione del servizio da parte di tutta la popolazione, con particolare riferimento alle caratteristiche della località e alla tipologia prevalente degli insediamenti residenziali e produttivi e ad altre specifiche esigenze sociali.

Art. 7.

Requisiti e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro

I componenti del gruppo di lavoro, di cui alla lettera *b)* dell'art. 4:

a) provvedono collegialmente all'impostazione e all'organizzazione dell'attività del consultorio familiare in collaborazione con il comitato di partecipazione;

b) sono tenuti a essere presenti alle riunioni del comitato di partecipazione cui siano stati invitati e ai corsi di formazione e aggiornamento permanente istituiti o riconosciuti dalla Regione.

Il coordinatore del consultorio familiare, scelto tra i consulenti familiari di cui alla lettera *b)* del precedente art. 4, è incaricato a tempo indeterminato dall'U.L.S.S.S. competente, sentito il comitato di partecipazione, e può essere sostituito nell'incarico con la stessa procedura.

Art. 8.

L'assunzione e l'utilizzazione del personale

L'assunzione del personale di cui alla lettera *b)* del precedente art. 4 e le modalità di esecuzione delle rispettive prestazioni professionali sono deliberate dall'ente o istituzione pubblica o privata da cui dipende il consultorio familiare, sentito il comitato di cui all'art. 5 della presente legge.

Il personale di cui al comma precedente svolge la sua attività a tempo pieno o definito o a prestazione professionale in rapporto alle necessità del consultorio familiare.

Il consultorio familiare nell'esplicazione della propria attività può avvalersi del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche, sanitarie e assistenziali.

Gli operatori del consultorio familiare sono tenuti al segreto professionale.

Art. 9.

Modalità di esercizio dell'assistenza

L'esecuzione delle prestazioni necessarie all'attività consultoriale e l'attribuzione degli oneri per le prestazioni farmaceutiche avviene a norma dell'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Per gli esami di laboratorio, per quelli radiologici e per ogni altra ricerca strumentale i consultori familiari si avvalgono degli ospedali, dei laboratori provinciali, dei dispensari provinciali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria operanti nel territorio di competenza dell'U.L.S.S.S., ove ha sede il consultorio familiare.

Art. 10.

Rapporti con le condotte mediche e ostetriche

I medici e le ostetriche condotte, su conforme deliberazione del rispettivo comune o consorzio, qualora richiesti ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a fornire le loro prestazioni, in posizione di comando, anche a favore del consultorio familiare operante nel proprio territorio per un orario da definirsi in rapporto alle effettive esigenze.

Art. 11.

Rapporto con gli enti ospedalieri

Gli enti ospedalieri nel territorio di competenza delle U.L.S.S.S., ove ha sede il consultorio familiare, su richiesta della stessa, sono tenuti a mettere a disposizione del consultorio familiare i medici specialisti richiesti a norma del precedente articolo.

Tali specialisti dovranno prestare la loro opera nell'ambito delle strutture consultoriali in posizione di comando e per un orario da concordarsi tra ente ospedaliero e U.L.S.S.S.

Art. 12.

Assegnazione di personale e di sedi già dell'O.N.M.I.

Il personale addetto ai consultori familiari e le sedi, con i relativi arredamenti e attrezzature, già dell'O.N.M.I., ora trasferiti ai comuni con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, possono essere messi a disposizione dell'U.L.S.S.S. costituita nel territorio di competenza del comune interessato, la quale provvederà alla loro destinazione anche assegnandoli in tutto o in parte al proprio consultorio familiare.

Fino all'entrata in funzione delle U.L.S.S.S., l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente è attribuita al comune destinatario dei beni trasferiti.

Titolo II

PLURALITÀ DI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 13.

Classificazione dei consultori familiari

Fermo restando il principio che l'esercizio dell'assistenza consultoriale è sempre consentito, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2 e secondo le finalità dell'art. 1 della presente legge, sono previsti:

a) consultori familiari pubblici quali servizi diretti delle U.L.S.S.S.;

b) consultori familiari riconosciuti dalla Regione appartenenti a enti o istituzioni pubbliche o private, che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro;

c) consultori familiari riconosciuti dalla Regione e convenzionati con le U.L.S.S.S.

Art. 14.
I consultori familiari pubblici

Il consultorio familiare, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, è un servizio dipendente dalle U.L.S.S.S., il cui funzionamento avviene secondo la normativa, di cui al primo titolo della presente legge, integrata da un regolamento deliberato dalla stessa U.L.S.S.S., previo parere del comitato di cui all'art. 5 della presente legge.

In particolare il regolamento deve contenere norme riguardanti:

a) l'organizzazione del consultorio familiare;

b) i posti che, distinti per numero, qualifica e funzione, devono essere recepiti nell'organico dell'U.L.S.S.S.;

c) l'amministrazione del personale e dei beni del consultorio familiare, la quale spetta in ogni caso ai competenti organi dell'U.L.S.S.S.;

d) gli atti da sottoporre al preventivo parere del comitato di cui all'art. 5 della presente legge, fra cui la determinazione dell'orario complessivo e quello di apertura e chiusura del consultorio familiare;

e) le modalità di funzionamento del comitato di partecipazione ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

Art 15.
I consultori familiari riconosciuti

I consultori familiari, di cui alla lettera *b*) dell'art. 13 della presente legge, sono organismi riconosciuti dalla Regione come idonei a svolgere una funzione pubblicamente rilevante secondo le finalità dell'art. 1 della presente legge.

Tale riconoscimento è rilasciato quando il consultorio familiare, oltre ai requisiti previsti dal punto *b*) dell'art 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e a quelli previsti dall'art. 4 della presente legge, garantisca l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2 della presente legge e abbia un'esperienza operativa di almeno due anni certificata da pubblico atto.

Il riconoscimento non comporta alcun onere per lo Stato, la Regione e gli enti locali.

Art. 16.
I consultori familiari riconosciuti e convenzionati

L'U.L.S.S.S. competente per territorio può convenzionarsi con i consultori familiari riconosciuti ai sensi del precedente art. 15.

Tale convenzione dovrà avere per oggetto il programma di attività, le modalità di accertamento del numero di utenti e di interventi che il consultorio familiare effettua, la pubblicità dei bilanci relativi all'attività consultoriale convenzionata, la entità del contributo che l'U.L.S.S.S. dovrà assegnare, le modalità dell'assistenza prevista dall'art. 9 della presente legge, lo impegno del consultorio familiare riconosciuto di attenersi alla disciplina del primo titolo della presente legge. Detto impegno non è richiesto per prestazioni quantitativamente limitate o per singole attività prestate a titolo non continuativo.

La convenzione deve riservare all'U.L.S.S.S. un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità della organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi, al raggiungimento delle finalità stabilite, anche in rapporto all'entità e alla composizione degli utenti da servire.

L'U.L.S.S.S., previo parere del comitato di cui all'art. 5 della presente legge, dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inadeguatezza dell'organizzazione ai sensi del precedente comma.

Art. 17.
Elenco dei consultori familiari riconosciuti

Nel quadro delle finalità della presente legge, la Regione istituisce un elenco regionale dei consultori familiari riconosciuti, formato dai consultori familiari di cui alla lettera *b*) dell'art. 13 della presente legge.

Il riconoscimento è rilasciato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su richiesta dell'ente titolare del consultorio familiare interessato.

Alla cancellazione dall'elenco di un consultorio familiare iscritto si provvede con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

a) quando la giunta regionale accerti che sono venuti meno alcuni dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 15 della presente legge;

b) quando la giunta regionale constati l'impossibilità per il consultorio familiare di conseguire i propri fini istituzionali;

c) quando il consultorio familiare stesso sia incorso in gravi violazioni di legge;

d) quando l'ente o l'istituzione titolare del consultorio familiare ne abbia chiesto la cancellazione.

Alla tenuta dell'elenco, alle relative iscrizioni e cancellazioni provvede il direttore del dipartimento regionale dei servizi sociali.

Titolo III
LA PROGRAMMAZIONE

Art. 18.
La programmazione territoriale

La distribuzione dei consultori familiari sul territorio regionale dovrà essere corrispondente alle esigenze della popolazione secondo criteri di ampia diffusione del servizio e comunque tendere ad assicurare, per ogni U.L.S.S.S., il funzionamento di un consultorio istituito dalla stessa o con la stessa convenzionato ai sensi della lettera *a*) dell'art. 16 della presente legge.

L'U.L.S.S.S., da cui già dipenda un consultorio familiare, al fine di assicurare la pluralità dei servizi in rapporto alle diverse problematiche dell'utenza, potrà convenzionarsi con un consultorio familiare riconosciuto solo in considerazione della particolare composizione della popolazione e della funzione territorialmente più ampia dello stesso.

Art. 19.
La programmazione economica

Per l'istituzione e il funzionamento dei consultori familiari di cui agli articoli 14 e 16 della presente legge, la Regione approva ogni anno un piano finanziario di contributi, tenendo conto delle proposte delle U.L.S.S.S. e delle indicazioni territoriali di cui all'articolo precedente.

L'ammontare dei contributi spettante a ciascun consultorio familiare sarà determinato da una quota uguale per tutti e proporzionale alle spese fisse occorrenti per il funzionamento di ogni consultorio familiare e da una quota diversificata determinata sul fondo globale restante, in rapporto all'indice di natalità, di mortalità infantile e all'entità della popolazione servita dal consultorio familiare stesso.

Il piano è approvato dal consiglio regionale entro il 21 dicembre di ogni anno per l'anno successivo; le proposte delle U.L.S.S.S., contenenti in allegato anche gli eventuali pareri di minoranza, devono essere trasmesse al presidente della giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per i consultori familiari già funzionanti, le proposte delle U.L.S.S.S. devono essere accompagnate altresì da una relazione del consultorio familiare sull'attività svolta nell'anno precedente e sulle spese sostenute.

Art. 20.
La programmazione dei corsi di qualificazione

Nell'ambito del piano di formazione professionale, la Regione promuove l'organizzazione di corsi periodici di formazione e di aggiornamento obbligatorio per consulenti familiari e operatori consultoriali.

Tali corsi possono essere attuati direttamente dalla Regione o affidati a enti diversi, ivi compresi gli istituti universitari o assimilati, sulla base di un regolamento consiliare, con cui saranno fissate le finalità dei corsi, le linee dei programmi e i criteri organizzativi.

Sulla base del piano di cui al primo comma, l'assegnazione dei corsi a enti diversi avviene mediante convenzione deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.
L'U.L.S.S.S.

Per unità dei servizi sociali e sanitari (U.L.S.S.S.), si intende il consorzio costituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, o l'organismo che sarà previsto dalla legislazione dello Stato per la materia.

Art. 22.
Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in funzione delle U.L.S.S.S., come definite ai sensi del precedente articolo, le funzioni dell'U.L.S.S.S. stessa sono svolte dal comune ove ha sede un consultorio familiare pubblico o convenzionato.

In particolare durante la fase transitoria di cui al precedente comma:

a) i comuni possono provvedere all'istituzione di consultori familiari pubblici o convenzionati ai sensi e per gli effetti della presente legge;

b) la Regione provvede all'erogazione dei contributi per il funzionamento dei consultori familiari pubblici o convenzionati mediante il piano di cui all'art. 19 della presente legge, secondo l'obiettivo di una diffusione del servizio a base comprensoriale e comunque assicurando il funzionamento di un consultorio familiare per il territorio di ogni provincia.

Art. 23.
Funzioni del personale dipendente dai consultori familiari

Per il primo impianto dei consultori familiari, gli abilitati all'esercizio delle professioni di psicologo, ginecologo e assistente sociale, aventi le funzioni di consulenti familiari, sono tenuti a partecipare a un seminario organizzato dalla Regione. Il seminario è organizzato dalla giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare per quanto riguarda la durata, i programmi e le relative modalità.

Art. 24.
Finanziamento

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le assegnazioni statali in forza della legge 29 luglio 1975, n. 405, pari a L. 303.888.430 per l'esercizio 1975 e pari a L. 607.734.455 per l'esercizio 1976, nonché mediante L. 100.000.000 quale contributo regionale per l'esercizio finanziario 1977.

L'onere regionale viene coperto mediante riduzione di lire 100.000.000 dal cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita: « Contributo regionale a favore dei consultori familiari », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 755. — Assegnazione quota per la istituzione dei consultori familiari . . . . L. 911.622.885

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 5701. — Spese per l'istituzione dei consultori familiari . . . . L. 1.011.622.885

Variazioni in diminuzione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 5300. — Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, partita: « Contributo regionale a favore dei consultori familiari » . . . . L. 100.000.000

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 marzo 1977

p. *Il presidente*: GAMBARO

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1977, n. **29.**

Norme di attuazione dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Compensi agli amministratori ospedalieri e ai commissari d'esame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 28 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai presidenti e ai membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura seguente:

amministratori di ospedali regionali: L. 320.000 al presidente e L. 120.000 ai consiglieri;

amministratori di ospedali provinciali: L. 220.000 al presidente e L. 80.000 ai consiglieri;

amministratori di ospedali zonali: L. 130.000 al presidente e L. 40.000 ai consiglieri.

Compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovute, nella misura fissata dall'ente ospedaliero entro i limiti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 2.

Ai presidenti ed ai membri dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri spetta un compenso mensile nella misura seguente:

enti che gestiscono almeno un ospedale regionale: L. 85.000 per il presidente; L. 65.000 per i componenti;

enti che gestiscono almeno un ospedale provinciale: lire 65.000 per il presidente; L. 45.000 per i componenti;

enti che gestiscono almeno un ospedale zonale: L. 45.000 per il presidente; L. 25.000 per i componenti.

Compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, in quanto dovute, nella misura fissata dall'ente ospedaliero entro i limiti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 3.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri, che non siano amministratori o dipendenti di ospedali o dipendenti della Regione che agiscano nella irrinunciabile esplicazione di funzioni connesse con la qualifica e l'ufficio ricoperti, sono dovuti i compensi stabiliti dal presente articolo:

1) concorsi per direttori amministrativi ospedalieri, per sovrintendenti o direttori sanitari e primari L. 200.000

2) concorsi per vice direttori sanitari ed amministrativi, capi ripartizione, direttori tecnici ospedalieri e aiuti ospedalieri . . . . . . » 170.000

3) concorsi per le restanti categorie del personale ospedaliero . . . . » 130.000

Per ogni concorrente in più oltre i primi 20, compete a ciascun componente della commissione un compenso aggiuntivo di L. 2000, fino ad un massimo di L. 100.000.

Ai componenti delle commissioni concorsuali spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero che siano dipendenti da pubbliche amministrazioni compete il trattamento economico di missione spettante in relazione alla qualifica ricoperta nell'ente di appartenenza.

Ai componenti delle commissioni suddette che non siano pubblici dipendenti compete una diaria di L. 15.000 giornaliere o frazione di essa commisurata al tempo impiegato nelle opera-

zioni concorsuali e nei viaggi di trasferimento dalla rispettiva residenza alla sede degli esami. Per l'uso di mezzi privati di trasporto viene corrisposta l'indennità chilometrica, in vigore per i dipendenti regionali.

Le eventuali ore straordinarie effettuate dai dipendenti ospedalieri o regionali nell'espletamento delle funzioni di commissari nei concorsi contemplati dalla presente legge non sono computate nel numero massimo delle ore straordinarie annualmente retribuibili.

Tutti i compensi, i rimborsi e le indennità contemplate nella presente legge sono a carico degli enti nel cui interesse i concorsi vengono espletati.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 marzo 1977

p. *Il presidente*: GAMBARO

(5387)

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1977, n. 30.

Finanziamento straordinario per completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 4 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali per le quali sia già stato emesso formale provvedimento di approvazione e concessione di un contributo regionale, la giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta necessaria.

Art. 2.

Le opere ammesse a beneficiare del contributo di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Provincia di Belluno:

Domegge - fognatura	L.	50.000.000		
Danta - sede municipale	»	40.000.000		
Cencenighe - fognatura	»	100.000.000		
Feltre - fognatura	»	150.000.000		
			L.	340.000.000

Provincia di Padova:

S. Giorgio in Bosco - fognatura	L.	30.000.000		
Bovolenta - fognatura	»	20.000.000		
Cittadella - fognatura	»	50.000.000		
Albignasego - fognatura	»	100.000.000		
Conselve - fognatura	»	50.000.000		
Battaglia Terme - fognatura	»	50.000.000		
Pozzonovo - fognatura	»	10.000.000		
Este - impianto depurazione	»	100.000.000		
			L.	410.000.000

Provincia di Rovigo:

Fiesso Umbertiano - fognatura	L.	30.000.000		
Consorzio Acq Medio Polesine - fognatura	»	50.000.000		
Giacciano con Barucchella fognatura	»	40.000.000		
Lusia - fognatura	L.	70.000.000		
Fratta Polesine - fognatura	»	20.000.000		
Bosaro - fognatura	»	20.000.000		
Frassinelle - fognatura	»	35.000.000		
Trecenta - fognatura	»	30.000.000		
Ceregnano - fognatura	»	40.000.000		
			L.	335.000.000

Provincia di Treviso:

Conegliano - fognatura	L	80.000.000		
Fregona acquedotto	»	20.000.000		
Fonte - fognatura	»	30.000.000		
Vittorio Veneto - fognatura	»	40.000.000		
Cimadolmo - fognatura	»	60.000.000		
Segusino - acquedotto	»	10.000.000		
Sarmede - sede municipale	»	38.000.000		
Spresiano - sede municipale	»	20.000.000		
S. Fior - fognatura	»	40.000.000		
Casier - fognatura	»	30.000.000		
Valdobbiadene - fognatura	»	80.000.000		
Preganziol - fognatura	»	10.000.000		
			L.	458.000.000

Provincia di Venezia:

S. Michele al Tagliamento fognatura	L.	50.000.000		
Torre di Mosto - fognatura	»	60.000.000		
Meolo - fognatura	»	120.000.000		
Vigonovo - sede municipale	»	30.000.000		
Mira - cimitero	»	10.000.000		
S. Donà di Piave - sede municipale	»	50.000.000		
Consorzio Acq. Basso Livenza - acquedotto	»	100.000.000		
			L.	420.000.000

Provincia di Verona:

Cons. Acq. Veron. Orientale - acquedotto	L.	100.000.000		
Cons. Acq. Sinistra Adige - acquedotto	»	30.000.000		
Comunità Lessinia - acquedotto	»	50.000.000		
Trevenzuolo - fognatura	»	50.000.000		
S. Bonifacio - fognatura	»	50.000.000		
Belfiore - fognatura	»	20.000.000		
Bovolone - fognatura	»	25.000.000		
Isola della Scala - fognatura	»	20.000.000		
Veronella - fognatura	»	30.000.000		
Badia Calavena - fognatura	»	20.000.000		
			L.	395.000.000

Provincia di Vicenza:

Sandrigo - acquedotto	L.	20.000.000
Lonigo - acquedotto	»	20.000.000
Castelgomberto - acquedotto	»	10.000.000
Monteviale - acquedotto	»	10.000.000
Cons. Acq. Altipiano Asiago - acquedotto	»	30.000.000
Gambugliano - acquedotto	»	5.000.000
Mussolente - acquedotto	»	16.914.096
Consorzio Acq. Colli Berici - acquedotto	»	20.000.000
Valdastico - acquedotto	»	12.000.000
Valli del Pasubio - fognatura	»	20.000.000
Grancona - fognatura	»	10.000.000
Rosà - fognatura	»	10.000.000
Tezze sul Brenta - fognatura	»	10.000.000
Asigliano Veneto - fognatura	»	5.000.000
Cassola - fognatura	»	20.000.000
Sandrigo - fognatura	»	10.000.000
Noventa Vicentina - fognatura	»	40.000.000
Montorso - sede municipale	»	40.000.000

Poiana Maggiore - sede municipale	L. 25.000.000	
Mossano - ambulatorio medico	» 18.000.000	
Barbarano Vicentino - cimitero	» 10.000.000	
		L. 361.914.096
Totale generale . . .		L. 2.719.914.096

Art. 3.

Il contributo previsto dall'art. 1 verrà utilizzato per finanziare aggiornamenti di prezzi, aumenti d'asta, maggiori oneri derivanti da fatti non prevedibili, maggiori lavori strettamente necessari a rendere funzionale l'opera approvata, revisioni prezzi maturate.

Art. 4.

Le perizie per l'utilizzazione dei contributi assegnati all'art. 2 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'ufficio del genio civile regionale competente.

Gli elaborati progettuali relativi agli aggiornamenti di prezzi, che non comportino alcuna modificazione ai progetti originari approvati, non vanno sottoposti al parere degli organi consultivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Il maggiore onere derivante da aste in aumento verrà determinato sulla base del verbale di aggiudicazione.

Alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge si provvederà con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 2.719.914.096 si farà fronte:

A) per L. 580.122.687 utilizzando i residui degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975 accertati nei capitoli sotto elencati e nella misura a fianco di ciascun capitolo indicata, previa loro eliminazione a norma dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783:

Esercizio 1972:			
Cap. 52	in diminuzione .	L. 7.904.145	
Cap. 76	in diminuzione .	» 365.724.315	
			L. 373.628.460
Esercizio 1973:			
Cap. 198	in diminuzione .	L. 213.000	
Cap. 199	in diminuzione .	» 4.805.000	
Cap. 200	in diminuzione .	» 12.220.962	
Cap. 201	in diminuzione .	» 5.707.500	
Cap. 202	in diminuzione .	» 11.157.447	
Cap. 203	in diminuzione .	» 4.885.000	
Cap. 204	in diminuzione .	» 1.542.500	
			L. 40.531.409
Esercizio 1974:			
Cap. 675	in diminuzione	L. 213.000	
Cap. 680	in diminuzione .	» 4.805.000	
Cap. 685	in diminuzione .	» 12.220.962	
Cap. 690	in diminuzione .	» 90.607.500	
Cap. 695	in diminuzione .	» 11.157.447	
Cap. 700	in diminuzione .	» 4.885.000	
Cap. 705	in diminuzione .	» 1.542.500	
			L. 125.431.409
Esercizio 1975:			
Cap. 6750	in diminuzione .	L. 213.000	
Cap. 6800	in diminuzione .	» 4.805.000	
Cap. 6850	in diminuzione .	» 12.220.962	
Cap. 6900	in diminuzione .	» 5.707.500	
Cap. 6950	in diminuzione .	» 11.157.447	
Cap. 7000	in diminuzione .	» 4.885.000	
Cap. 7050	in diminuzione .	» 1.542.500	
			L. 40.531.409

B) per L. 2.139.791.409 mediante riduzione dei seguenti capitoli dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1976 per gli importi a fianco indicati da trasferire al bilancio 1977 a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64:

Cap. 6801	in diminuzione .	L. 2.014.360.000	
Cap. 7151	in diminuzione .	» 125.431.409	
			L. 2.139.791.409
Totale generale . .			L. 2.719.914.096

Alle conseguenti variazioni di bilancio provvederà la giunta regionale a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione, esercizio 1977, n. 18 del 4 febbraio 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 1° aprile 1977

TOMELLERI

(5388)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. **17.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'esercizio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1977, n. **18.**

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite, altresì, le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai comma precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a L. 474.650.000 di cui L. 152.150.000 per il 1976 e L. 322.500.000 per il 1977, si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli 4, 20, 21 e 90 del bilancio per l'esercizio 1977, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 marzo 1977

CAROSSINO

(4377)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1977, n. **14.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, recante: « Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando il contingente numerico globale di cui all'allegato *A* della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, ed in deroga al termine previsto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, il consiglio indice concorsi pubblici per l'assunzione del seguente personale, cui sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalla tabella *B* allegata alla citata legge:

collaboratore	n. 50
assistente	» 70
agente tecnico	» 80

Le modalità relative all'ammissione dei candidati ed allo svolgimento dei concorsi sono quelle di cui al titolo III della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

Art. 2.

Il personale assunto a seguito dei concorsi di cui al precedente art. 1, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 78 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, segue, nel ruolo unico regionale conseguente alla legge sull'organizzazione degli uffici, il personale inquadrato in applicazione della citata legge regionale n. 9 del 1975, ed è disciplinato dalle norme della richiamata legge regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1977 in lire 400 milioni si fa fronte con imputazione sul cap. 1000 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1977, che presenta la necessaria disponibilità « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione » e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 11 maggio 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1977, n. **15.**

Proroga della legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4, recante: « Trattamento economico del personale assunto a contratto ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'*11 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio 1977 previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4, recante: « Trattamento economico del personale assunto a contratto », è prorogato sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per la copertura dei seguenti posti:

collaboratore	n. 50
assistente	» 70
agente tecnico	» 80

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 500 milioni si fa fronte con imputazione sul cap. 1010 - titolo I - sezione I - rubrica III dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1977 « Spese per il personale assunto a contratto a termine ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 11 maggio 1977

FERRARA

(5585)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1977, n. **15.**

Approvazione del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *marzo* 1977)

(*Omissis*).

(5691)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771570)